



Prot. n. 103478 del 24 marzo 2021

Circolare n. 12/2021

### A tutto il Personale dell'Ateneo

**Oggetto:** *Aggiornamento indicazioni operative per i **genitori di figlio convivente minore di anni sedici**, per i casi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.*

Con circolari n. 20 e 21 del 28 settembre 2020, aggiornate con successiva nota n. 26 del 9 novembre 2020, sono state fornite *“Indicazioni operative per la gestione dei casi di contagio, confermati o sospetti, da Sars-Cov-2 in Ateneo”* e indicazioni operative in merito ai congedi attribuibili in base alla normativa vigente. La vigenza delle particolari disposizioni riguardanti i congedi parentali per assistenza a figli minori era cessata al 31 dicembre 2020.

Con D.L. n. 30 del 13 marzo 2021, in particolare all'art. 2, sono state introdotte nuove disposizioni per i **genitori di figlio convivente minore di anni sedici**, per i casi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Si forniscono pertanto le seguenti indicazioni operative:

- a. Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la **prestazione di lavoro in modalità agile** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.



- b. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente **minore di anni quattordici, alternativamente** all'altro genitore, può **astenersi dal lavoro** per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. Per i periodi di astensione di cui sopra è riconosciuta in luogo della retribuzione **un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa**, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
- c. Gli eventuali **periodi di congedo parentale** di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data del 13 marzo 2021, data di entrata in vigore del richiamato decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo con indennità al 50% di cui sopra e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
- d. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, nelle sole ipotesi in cui l'attività lavorativa non possa essere svolta in lavoro agile, di **astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità** né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- e. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui sopra oppure non svolge alcuna attività



lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire dell'astensione dal lavoro come sopra previsto, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui sopra.

**Il personale tecnico amministrativo** può inviare le richieste di cui ai precedenti punti al Direttore generale tramite invio, alla casella di posta elettronica [richieste.dipendenti@adm.unifi.it](mailto:richieste.dipendenti@adm.unifi.it), del modulo reperibile al link: <https://www.unifi.it/p11887.html>, mettendo in copia conoscenza il responsabile dell'Area/Struttura di afferenza.

**Il personale docente e ricercatore** può inviare le richieste di cui ai precedenti punti al Rettore tramite invio, alla casella di posta elettronica [personaledocente@unifi.it](mailto:personaledocente@unifi.it), del modulo reperibile al link: <https://www.unifi.it/p2937.html#docenti>, mettendo in copia conoscenza il Direttore del Dipartimento di afferenza.

\*\*\*

Infine, si ritiene opportuno precisare, in merito alla nuova previsione introdotta dall'art.2 del D.L. n. 30 del 13 marzo 2021 di poter svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio convivente che, **nel caso in cui per lo stesso genitore sia disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL la "quarantena con sorveglianza attiva", quest'ultima è equiparata alla malattia.**

Pertanto, in coerenza con quanto comunicato dalle precedenti circolari, il dipendente è tenuto a fornire agli uffici competenti dell'Amministrazione gli estremi del certificato di malattia telematico e, per tutto il periodo di malattia, al medesimo è interdetta qualunque attività lavorativa.

Cordiali saluti

F.to Il Direttore Generale  
Dott.ssa Beatrice Sassi

F.to Il Rettore  
Prof. Luigi Dei